

# REGOLAMENTO DEL MERCATO DI BUSTO ARSIZIO

Dietro l'osservanza del quale vennero affittati gli Spazi Comunali, Approvato con Ordinanza Delegatizia 20 Gennajo 1841. N.º 37085-4553.

- 
1. Chiunque vuole deporre Merci o qualsiasi cosa sulle pubbliche Piazze di Busto Arsizio, e sulle Contrade, nell'interno dell'abitato escluse quelle fuori delle Porte, e nelle Vie di Circonvallazione, dovrà pagare la tassa di Posteggio all'Appaltatore che verrà dall'Amministrazione Comunale investito nel relativo affitto nella misura portata dalla sottoposta Tariffa.
  2. Il pagamento vale per la deposizione della Merce od oggetto qualunque per un solo giorno, cioè dall'alba, all'Ave Maria della sera dello stesso giorno in cui segue la deposizione, poichè fuori del tempo anzidetto tutte le Piazze e Contrade interne devono essere affatto libere e sgombre. Replicandosi la deposizione nel giorno successivo dovrà pagarsi di nuovo la tassa. Il pagamento della tassa deve aver luogo qualunque sia lo scopo della deposizione, sia cioè per semplice deposizione o per farne vendita, tanto che questa segua, o nò.
  3. Depositata una cosa su di uno spazio di Contrada o Piazza e pagata perciò la tassa, se nello stesso giorno si volesse depositarla in altra Contrada o Piazza si avrà a pagare ancora la tassa nel giorno stesso.

4. La tassa è regolata in ragione dello spazio superficiale che occupa la cosa depositata, o immediatamente sul suolo, o sopra panche, tavoli, o in sacchi, corbe, gerli, testi, o simili, e non in riguardo alla qualità, quantità o peso della merce od oggetto qualsiasi, nè al medo in cui sia disposta, semprevchè non vi sia pericolo di caduta con danno della pubblica sicurezza nè cui recipienti o veicoli nei quali sia collocata o venga trasportata.
5. Quando lo spazio occupato è minore di un metro quadrato si paga la tassa per un metro, se è maggiore e non arrivi a due si paga per due metri, e così di seguito.
6. La tassa è o annuale, o giornaliera.
7. La tassa fissa per un anno è stabilita specialmente per chi vuole deporre cose nelle file della Piazza principale del Mercato detta di Santa Maria, che dividendola come in contrade intermedie restano esposte immediatamente alla vista dei Concorrenti. Per le altre Contrade e Piazze non può aver luogo convenzione annuale. La tassa per gli spazi meglio esposti alla pubblica concorrenza è perciò ritenuta maggiore delle altre.
8. Chi ha preso un determinato spazio per un anno, siccome è in obbligo di pagare il fitto per l'intiera annata quantunque non lo occupasse mai, così ha diritto che senza il suo consenso non sia occupato da merce di alcun altro, non potrà però pretendere che non vi si fermino le persone quando non sia occupato dalle sue panche o merci.
9. Per determinare la superficie occupata sia con panche fisse che con altri oggetti si avrà riguardo alla lunghezza e larghezza dello spazio occupato sino alla metà di uno per l'altro, cosicchè chi occupa uno spazio lungo due metri e largo un mezzo metro non pagherà che la tassa d'un metro, ma se la larghezza eccede la metà del metro allora la tassa sarà da pagarsi per ogni metro di fuga, ossia lunghezza.

10. In ogni caso di contestazione tra il Depositante e l'Affittuario del posteggio per conto del Comune, se la vertenza è nei rapporti speciali tra chi occupa lo spazio, e chi l'affitta; l'Occupante dovrà uniformarsi alla determinazione che darà la Deputazione Amministrativa Locale sentite a voce le parti, se è in riguardo all'esercizio del diritto di posteggio e quantità della superficie occupata, e sue località, dovranno l'uno e l'altro attenersi alla determinazione che darà il Commissariato Distrettuale sentite pure le parti ed anche la Deputazione Comunale.
11. La tassa deve pagarsi subito dopo depositata la merce, o cosa qualunque; chi non si presta al pagamento verrà dall'Appaltatore ossia Affittuario del Comune, col soccorso degli Agenti della Forza Pubblica costretto a levare la cosa depositata o se è sopra veicoli, a non soffermarsi più nell'interno del paese e ad uscire dalle porte.
12. Chi accorda uno spazio fisso ad un anno dovrà pagare la metà della tassa dell'affitto convenuto anticipatamente al principio dell'anno e la seconda metà nei primi cinque giorni di Luglio, mancando si rende disponibile liberamente lo spazio da lui accordato per il resto dell'anno, il quale però non potrà più essere affittato ad alcuno per posto fisso.
13. Non si affittano posti fissi per più di un anno, e fuori di tali spazi alcuno non potrà pretendere che le sia riservato uno spazio determinato, quand'anche volesse pagare una tassa maggiore avendo chi prima arriva diritto di occupare lo spazio che più gli agrada pagando tosto la tassa.
14. L'Affittuario per conto del Comune dovrà avere sempre con sè un esemplare del presente Regolamento e Tariffa munito del Bollo del Comune, e del Visto e Bollo del Commissariato Distrettuale, e dovrà mostrarlo a chiunque chiedesse prima di prestarsi al pagamento della tassa di posteggio.

15. Il Portico sulla Piazza di Santa Maria dev'essere assolutamente sgombro in qualunque giorno ed ora da qualsiasi Merce sia avventizia, che pertinente alle sottoposte Botteghe e libero alla pubblica servitù di passaggio , e tanto l' Affittuario del Comune che i Cursori Comunali , e gli Agenti della Forza pubblica potranno far immediatamente sgombrare ed asportare qualunque oggetto vi venisse anche per poco depositato.

16. Non solo ciascun convenzionato per un posto fisso , ma anche gli esercenti avventizj potranno liberamente essi medesimi disporre le rispettive pance, tavole, ed altro, o farle disporre da chi loro piacerà , essendo all' Appaltatore proibito di prestarsi per sè o per mezzo di persone da lui dipendenti a simili disposizioni, e di fornire tavoli, pance e simili , sotto pena della multa di Lire dieci divisibili metà al denunciante, e metà ai poveri di questa Comune. In caso di recidiva sarà la multa raddoppiata.

17. L'esazione per parte dell'Appaltatore di una tassa maggiore di quella permessa dalla seguente Tariffa , quand' anche di spontanea volontà dell'esercente, ed anche se paliata sotto la indicazione di una superficie maggiore di quella effettivamente occupata, sarà punito colla multa di Lire 10. applicabile come quella all'Articolo 16.

18. La Deputazione destinerà gli spazj e le contrade per collocare i Venditori delle diverse specie di Merci, per Derrate, Grani, Verdure, Pesce, Pollame, Legna, Fieno, Salici, ecc., e l'Appaltatore non potrà affittare quegli spazj ad altri, che ai venditori delle singole Merci o derrate, e niun Commerciante potrà pretendere di occupare colle rispettive cose uno spazio fuori della località destinata dalla Deputazione.

19. La Deputazione fissa gli spazj intermedj alle file dei banchini da essere sgombri per il passaggio dei Concorrenti ed Avventori , e quelli non potranno essere occupati colla deposizione di qualsiasi cosa in qualunque modo.

20. I marciapiedi, e sottogrondj delle Case adjacenti alle Piazze e lungo le Contrade, non potranno mai essere impediti, nè ingombri da chicchessia , dovendo rimanere sempre liberi al pubblico passaggio.

21. Ogni Convenzionato per un posto fisso annuo non può pretendere di cambiarlo con altro nemmeno di minor superficie, nè con quello di altro Convenzionato , nè può estendere la occupazione ad una superficie menomamente maggiore della espressa nella convenzione scritta.

22. Ogni convenzione per un posto fisso deve essere a cura e dell'occupante, e dell'Affittuario notificata all'Ufficio della Deputazione Amministrativa locale entro giorni 8. da che fu stipulata indicando la posizione, la dimensione dei lati assegnati, ed il fitto convenuto. Mancando l'Esercente a tale notificazione non potrà pretendere la protezione dell'Autorità nelle contestazioni contingibili intorno allo spazio da lui occupato , e l'Appaltatore sarà soggetto alla multa portata dall'Articolo 16.

23. Le multe saranno dietro verbale della contestata contravvenzione applicate dalla Deputazione Amministrativa Locale in via economica, salvo ricorso tanto in via di giustizia che per riduzione a titolo di grazia alla R. Delegazione Provinciale da interarsi fra giorni 8. da quello dell'intimata nozione alla parte multata, scorso il qual termine, o venendo conservata la nozione stessa, o rigettato il ricorso si darà in iscossa all'Esattore Comunale come le multe politiche a termini della Circolare 2. Marzo 1859. N. 6202-1526.


24. Per qualunque eventuale impedimento per oggetti militari o per forza maggiore, caso accidentale, intemperie di tempo, meno l'ingombro della neve a cui è provveduto all'Art. 25. non potrà l'Esercente convenuto per un posto fisso pretendere nè dall'Appaltatore, nè dal Comune indennità perchè per qualche giorno anche di mercato non abbia potuto oc-

cupare lo spazio da lui accordato, nè ritardarne il pagamento, nè ritenere qualche parte del convenuto fitto.

**25.** L'Appaltatore del Comune dovrà specialmente nei giorni di mercato fare a proprie spese sgombrare dalle nevi e fango gli spazj delle Piazze e Contrade destinati all'affitto per i Concorrenti al Mercato, ed a ciò mancando sarà provveduto dalla Deputazione Comunale a tutte di lui spese e rischio.

**26.** Per le contravvenzioni commesse dagli Esercenti o dall'assuntore dell'Affitto in rappresentanza del Comune sono responsali tanto per i fatti, che per i pagamenti delle multe relative i Principali per le persone da loro dipendenti, ed i Commessi per l'Affittuario Appaltatore.

Si ritiene poi ferma la osservanza di tutte le discipline di Sanità, Finanza, e Polizia sotto le comminatoree portate dalle singole Leggi.



## TARIFFE

	Lire	Cent.
Per occupazioni giornaliere eventuali per ogni metro quadrato per ragguaglio sino a mezzo metro di larghezza ogni uno di lunghezza . . . . .	—	03
Per ogni metro come sopra di spazio nelle file più esposte alla pubblica concorrenza sulla principale Piazza del Mercato di Santa Maria di cui all'Articolo 7. del Regolamento . . . . .	—	05
Per ogni spazio di banchino convenuto ad anno di metri 5. quadrati ragguagliati . . . . .	—	40
Per simili spazj maggiori di 5. metri, per ogni metro di più . . . . .	—	68
Per simili spazj per banchini fissi convenuti ad anno nelle file di cui all'Art. 7. del Regolamento per 5. metri ragguagliati . . . . .	—	50
Per simili spazj maggiori di 5. metri per ogni metro di più . . . . .	—	10
Per la occupazione di un carro a 4. ruote portante qualunque derrata, e di qualunque peso. Simile per una carretta a 2. ruote della lunghezza di metri 5. . . . .	—	20
Simile per una barra od altro veicolo qualunque. . . . .	—	10
	—	30

Busto Arsizio, li 14 Ottobre 1840.

Visito l'I. R. Commissario Distrettuale

IN FELIX

GALLARATE, TIPOGRAFIA CROCI.